DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1970

che fissa l'acconto supplementare sul contributo del FEAOG, sezione garanzia, alle spese del Granducato del Lussemburgo per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/494/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo alle disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 11,

consultato il Comitato del Fondo,

considerando che la Commissione decide entro il 15 ottobre 1970 in merito ad un acconto supplementare calcolato in modo da portare al 90 % gli importi totali degli acconti sulle spese che possono essere prese in considerazione per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969 ;

considerando che per detti periodi di contabilizzazione il Fondo rimborsa le spese ad esso imputabili nel settore dei cereali, della carne suina, delle uova, del pollame, dei prodotti lattiero-caseari, del riso, della carne bovina, dei grassi, degli ortofrutticoli, dello zucchero e dei prodotti agricoli trasformati in merci non comprese nell'allegato II ;

considerando che la Commissione ha deciso in applicazione dell'articolo 10 del regolamento n. 17/64/CEE, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) nn. 728/70 e 729/70 (3), in merito ad acconti sul contributo del Fondo pari al 75 % delle spese prese in considerazione per i quattro semestri dei periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969 ;

considerando che le spese effettuate per il Granducato del Lussemburgo e prese in considerazione a titolo dei quattro semestri dei suddetti periodi di contabilizzazione ammontano a 1.959.844 unità di conto, e che dai nuovi elementi trasmessi alla Commissione dopo la decisione d'acconto del 75 % risulta che è necessario ridurre questo importo di 96.135 unità di conto ;

considerando che il versamento di acconti per i periodi di contabilizzazione considerati non pregiudica le decisioni finali relative al contributo del Fondo per questi periodi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'acconto supplementare sul contributo del Fondo, sezione garanzia, alle spese del Granducato del Lussemburgo che possono essere prese in considerazione per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969 è fissato a 207.456 unità di conto.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pagg. 9 e 13.